

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

**Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile**

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 25.11.2015

La Nuova Procedura Civile, 3, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

#### Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento: va rigettato se alla proposta di accordo non è allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi**

*Circa la questione di quando deve essere rigettato il ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento, va affermato che al momento del deposito della proposta di accordo, alla stessa deve essere allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi (o del professionista designato in sostituzione), in mancanza della quale non vi è modo di procedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi del successivo art. 12-bis comma 1.*

#### Massime rilevanti:

*Deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012 (Trib. Firenze, 27 agosto 2012).*

L'eventuale istanza del debitore di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. n. 3 del 2012 deve necessariamente precedere il deposito della proposta di accordo o di piano, posta la funzione ausiliaria di tali organismi o del professionista sostituto e attesa la necessità dello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a detti soggetti, tra cui la verifica della veridicità dei dati di cui alla proposta stessa e l'attestazione di fattibilità di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 15, co. 6 L. cit., attestazione che deve corredare la proposta a pena della sua inammissibilità (Trib. Cremona, 17 aprile 2014).

Va confermata la possibilità, per la parte, di depositare una proposta di accordo, facendosi o non assistere da propri professionisti, già al momento della richiesta di nomina del professionista da parte del Tribunale (Trib. Pistoia, 17 novembre 2014).

NDR: Si veda, per l'attinenza delle quesitone in tema di esecuzione in seguito al d.l. 83/2015 convertito con Legge n. 132/2015:

- [Formula: precetto dopo il d.l. 83/2015 convertito con Legge n. 132/2015 in vigore dal 21.8.2015.](#)
- [TOMMASI, Il nuovo atto di precetto ex d.l. 83/2015: tutto cambia per restare uguale.](#)
- [SPINA, La nuova esecuzione dopo il d.l. 83/2015 \(con schemi, tabelle, formule\).](#)

## **Tribunale di Foggia, sezione prima, sentenza del 23.7.2015**

*...omissis...*

xxxxxxxha proposto istanza ai sensi della legge 3/2012, di accesso alla procedura di esdebitazione, chiedendo di sospendere la procedura esecutiva xxx, con fissazione dell'udienza, e comunicazione ai creditori della proposta e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti suscettibili di adozione da parte del Tribunale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della legge 3/2012.

Nella specie ha dedotto di essere impiegata con un reddito mensile di € 850,00 (€ 10.000,00 annuo); di aver subito il pignoramento immobiliare xxxx fideiussore dell'ex - coniuge xxx che nella procedura esecutiva si era insinuata la xx creditore chirografario, per un importo scaturente da una posizione debitoria con xxx fideiussore dell'ex - coniuge, xxxxxx che in tale procedura esecutiva aveva proposto istanza di conversione del pignoramento, lasciando in deposito la somma di € 15.000,00; che il xxxxx aveva quindi stabilito le somme dovute ai due creditori (€ 73.752,44 complessivi); che lei aveva proposto ai creditori una definizione transattiva, offrendo la somma di € 30.000,00, senza avere risposta, sicché il termine per versare la somma residua di E 64.752,44, entro la fine di luglio, non avrebbe potuto essere rispettato, a causa della sua xxxxxxx; che per effetto di tanto avrebbe subito la vendita, con espropriazione, dell'unico bene immobile di sua proprietà, con rilevante e maggior danno per il suo nucleo familiare. Ha poi sostenuto che in forza della legge 3/2012, la persona fisica in condizione di squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile, poteva ottenere la esdebitazione, vale a dire il beneficio di essere liberato dai propri debiti, mettendo a disposizione dei creditori una quota parte del proprio debito, che nella specie doveva individuarsi in E 22.000,00 (E 15.000,00 con la smobilizzazione della somma depositata nella procedura esecutiva 374/2009; E 7.000,00 con rimesse mensili di E 580,00 per 12 mesi, rispettivamente in favore della xxxxxxx). Ha ancora sostenuto che l'effetto principale che si chiedeva era la sospensione della procedura esecutiva immobiliare xxxx

Ha in definitiva concluso proponendo un piano per la composizione della sua posizione debitoria, ai sensi degli xxxxxxxxartt. 6 comma 1, e 7 comma 1-bis della legge 3/2012, spiegando che si tratta del piano del consumatore, il cui procedimento è disciplinato dall'art. 12-bis della legge richiamata.

Il ricorso non può essere accolto, senza che sia necessario disporre l'udienza di cui all'art. 12-bis comma 1 della legge 3/2012.

Va premesso, al riguardo, che la norma appena richiamata prevede che il giudice fissi con decreto l'udienza, se la proposta soddisfi -tra l'altro- i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9.

A questo riguardo, l'art. 7 comma 1-bis, espressamente richiamato dalla ricorrente, disciplina per l'appunto la possibilità che il consumatore proponga il piano, contenente le previsioni di cui al comma 1.

Senonché, la definizione di consumatore è contenuta nell'art. 6, comma 2, lett. b, della legge 3/2012, ed è riferita al debitore persona fisica, che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Nella specie, come dedotto in ricorso, i debiti per i quali la parte è ora soggetta ad esecuzione, sono relativi alla propria qualifica di fideiussore dell'ex - coniuge. In altre parole, non vengono all'attenzione debiti assunti in proprio xxxxxxxxxx obblighi di garanzia, assunti in favore di un soggetto terzo.

Sul punto, la giurisprudenza (Tribunale Bergamo, 12 dicembre 2014, xxxxxxxxxxxxxx) ha già affermato che "Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza della Corte Europea e della Corte di cassazione in materia di rapporti bancari (per tutte Cass. 25212/2011), ai fini dell'individuazione del soggetto che deve rivestire la qualità di consumatore, si applica il principio secondo il quale la qualità del debitore principale attrae quella del fideiussore. Conseguentemente, non può essere ammesso al beneficio del sovra indebitamento il soggetto gravato da obbligazioni derivanti anche e soprattutto dalla prestazione di garanzie personali (nella specie fideiussioni) nell'interesse di società esercente attività di impresa".

Ove si consideri che la ricorrente non ha in alcun modo neppure solo allegato, che le obbligazioni garantite fossero state assunte da un soggetto che in quelle circostanze avesse agito quale consumatore, se ne deve dedurre un primo profilo di inammissibilità della istanza formulata proprio sul presupposto della ricorrenza della richiamata qualifica soggettiva.

Ma nella specie sussistono ulteriori profili di inammissibilità dell'istanza.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett. d, la proposta, quando il debitore sia anche consumatore (vale a dire supponendo che le obbligazioni che qui rilevano siano comunque riconducibili alla qualifica soggettiva del consumatore), non è ammissibile quando siano stati forniti documenti che non consentano di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore stesso.

Ebbene, nella specie i documenti prodotti attengono esclusivamente alla certificazione unica 2015, alle buste paga da marzo a maggio 2015, al provvedimento del GE richiamato nel ricorso (gli ulteriori documenti attengono alla separazione, e come tali sono del tutto irrilevanti ai fini che qui interessano).

Come ben si comprende, si tratta di documenti assolutamente insufficienti allo scopo indicato dalla norma richiamata, mancando ad esempio qualunque riferimento al bene immobile che sarebbe soggetto ad espropriazione, pure indicato nell'atto introduttivo della presente procedura.

In secondo luogo, l'art. 9 comma 3-bis della legge prevede che alla proposta di piano del consumatore sia altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contenga:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso che ci occupa, manca del tutto tale deposito, posto che la ricorrente si è limitata a proporre essa stessa il piano, ma senza alcuna indicazione tra quelle appena elencate, e per quanto di interesse non ha neppure chiesto la nomina di un soggetto che provveda a predisporre la relazione.

E ciò rende a sua volta inammissibile il piano, proprio a causa di tale mancanza (in giurisprudenza Tribunale Firenze, 27 agosto 2012, xxxxxxxxxxxx è stato già affermato che "Deve essere rigettato per mancanza dei presupposti previsti dalla legge il ricorso per la composizione della crisi da sovra indebitamento il quale non indichi scadenze e modalità di pagamento dei creditori e che sia carente delle dichiarazioni dei redditi e della attestazione di fattibilità del piano prevista dall'articolo 9, comma 2, del decreto legge n. 3 del 2012").

Ed infatti, ai sensi dell'art. 12-bis della legge 3/2012, comma 1, la fissazione dell'udienza segue la verifica della proposta, e la ritenuta sua idoneità rispetto ai requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9. Con la conseguenza che laddove tale giudizio, come in questo caso, sia negativo, non vi è alcuna necessità di fissare l'udienza, dovendosi pervenire direttamente al rigetto della domanda.

È opportuno chiarire che nella specie non vi sono possibilità diverse da quella appena indicata, poiché anche l'istanza di nomina di un professionista, in sostituzione dell'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 comma 9 della legge 3/2012, avrebbe dovuto precedere il deposito della proposta (Trib. Cremona, 17-04-2014, xxxxxx, ha già affermato, con indicazione che pare del tutto condivisibile, che "L'eventuale istanza del debitore di nomina da parte del presidente del tribunale di un professionista sostitutivo degli organismi di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. n. 3 del 2012 deve necessariamente precedere il deposito della proposta di accordo o di piano, posta la funzione ausiliaria di tali organismi o del professionista sostituito e attesa la necessità dello svolgimento dei compiti assegnati dalla legge a detti soggetti, tra cui la verifica della veridicità dei dati di cui alla proposta stessa e l'attestazione di fattibilità di composizione della crisi, ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 15, co. 6 L. cit., attestazione che deve corredare la proposta a pena della sua inammissibilità"). E questo, come detto, avrebbe reso inammissibile l'istanza se anche essa avesse contenuto una espressa richiesta di nomina del professionista, rendendo in ogni caso del tutto inapplicabile anche la possibilità, prevista dall'art. 9 comma 3-ter della legge, di concedere alla parte un termine perentorio non superiore a quindici giorni, per apportare integrazioni alla proposta, e per produrre nuovi documenti.

Si badi che non è in discussione la possibilità, per la parte, di depositare una proposta di accordo, facendosi o non assistere da propri professionisti, già al momento della richiesta di nomina del professionista da parte del Tribunale (in questo senso Trib. Pistoia, 17.11.2014, xxxxxx). Ciò non toglie, però, che al momento del deposito della proposta ai sensi dell'art. 9 (non della richiesta di nomina, ai sensi dell'art. 15 comma 9), alla stessa debba essere allegata la relazione dell'organismo di composizione della crisi (o del professionista designato in sostituzione), in mancanza della quale non vi è modo di procedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi del successivo art. 12-bis comma 1.

In definitiva, la domanda va rigettata.

p.q.m.

Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, rigetta la domanda.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.